



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

[#] Comunicata ai Capigruppo

N. 41 Registro Deliberazioni

Data 01/04/2019

OGGETTO :

ACCORDO FRA I COMUNI DI SAVONA E VADO LIGURE - SOCI DI ECOSAVONA S.R.L.
- PER LA DISCIPLINA DELLA GARA FINALIZZATA ALLA VENDITA DELLE QUOTE
POSSEDUTE -APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO.-

In data 01 APRILE 2019 alle ore 09:00, in Vado Ligure nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
GIULIANO MONICA	Sindaco	X	
FALCO FABIO	Vice Sindaco	X	
OLIVERI MIRELLA	Assessore	X	
GILARDI FABIO	Assessore	X	
ROSSI ENNIO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale GHIRARDO DR. FULVIO

Il Signor GIULIANO MONICA - Sindaco - assume la presidenza dell'adunanza, e constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE:

- la deliberazione di C.C. n. 75 del 21/12/2018, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2019-2021, nota di aggiornamento e suoi allegati;
- la deliberazione di C.C. n. 76 del 21/12/2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
- la deliberazione di G.C. n. 202 del 27/12/2018, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) triennale anni 2019-2021;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, e, in particolare, l'articolo 20, "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", il quale dispone che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica deve effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti specificamente indicati nel medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RICHIAMATE:

- le deliberazioni consiliari nn. 34 e 58 del 2017 con le quali sono stati approvati rispettivamente il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Vado Ligure e le relative schede tecniche in attuazione delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione della Corte dei Conti sez. autonomie 19/2017, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 175/2016 che hanno previsto relativamente alla società Ecosavona s.r.l. un'azione di RAZIONALIZZAZIONE CONSISTENTE IN CESSIONE / ALIENAZIONE QUOTA;
- la deliberazione consiliare n. 77 del 21.12.2018 con la quale è stata adottata la Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Vado Ligure ed è stato approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Vado Ligure, aggiornamento del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 34 e 58 del 2017 ai sensi dell'art. 20 del decr. lgs. 175/2016 confermando la volontà dell'Amministrazione di alienare la quota della società Ecosavona s.r.l. e stabilendo di procedere alla predetta alienazione "congiuntamente" all'altro socio pubblico della società: il Comune di Savona;

PRESO ATTO che il Comune di Savona, con proprie deliberazioni consiliari ha approvato il proprio piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del decr. lgs.175/2016 e, successivamente, ha approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie e ha dichiarato dismissibili la propria quota societaria di Ecosavona s.r.l.;

RICHIAMATO l'art. 15 della legge n. 241/1990 che recita:

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. comma così modificato dal D.Lgs 104/2010 in vigore dal 16/09/2010.

2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, decreto-legge n. 179 del 2012 in vigore dal 20/10/2012, modificato dall'art. 6, comma 2, legge di conversione n. 221/ 2012 in vigore dal 19/12/2012; Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 ha disposto (con l'art. 6, comma 7) che sono validi gli accordi di cui al presente articolo, comma 2-bis, non stipulati in modalità elettronica a far data dal 1° gennaio 2013 e fino alla data in cui la stipula in modalità elettronica diventa obbligatoria ai sensi del comma 2-bis del presente articolo

ATTESO:

- che, per ragioni di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i comuni di Savona e di Vado Ligure hanno concordato di sottoscrivere un accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, per l'esperimento unico della gara di alienazione delle quote della Soc. Ecosavona s.r.l. e che le amministrazioni ritengono altresì opportuno effettuare, in maniera coordinata, attività di approfondimento e di scambio di informazioni in ordine alle criticità prospettate nei documenti contabili dell'esercizio 2016 della Soc. Ecosavona s.r.l. ferma restando l'autonomia di ciascuna amministrazione in ordine alla valutazione degli elementi di conoscenza acquisiti e decisionale, in ordine alle azioni da intraprendere;
- che il Comune di Vado Ligure ha già attivato i procedimenti propedeutici alla gara predetta (gara ed affidamento incarico di supporto al responsabile unico del procedimento di alienazione della quota, affidamento incarico di valutazione della quota) e che pertanto lo stesso può, in continuità con i predetti procedimenti, svolgere le funzioni di ente capo fila;

VISTO lo schema di accordo che si allega sub A al presente atto per farne parte integrante e costitutiva e ritenuto meritevole d'approvazione;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del I° Settore Amministrativo;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dalla Responsabile del Settore Economico Finanziario;

DATO ATTO che la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo, verrà trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTA l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo le modalità previste dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

A voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

1. di procedere alla vendita congiunta della quota di Ecosavona s.r.l. con il Comune di Savona;
2. di approvare, all'uopo, lo schema di accordo ex art. 15 l. n. 241 /1990 che si allega sub A al presente atto per farne parte integrante e costitutiva;
3. di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo di porre in essere tutte le procedure necessarie per dare esecuzione alla presente proposta di deliberazione nonché di porre in essere tutti gli adempimenti funzionali e conseguenti alla attuazione della convenzione.-

*** **

Dopodiché,

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI unanimi resi in forma palese;

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.-

***. v. ***

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE
GIULIANO MONICA ***

**IL SEGRETARIO GENERALE
GHIRARDO DR. FULVIO ***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ACCORDO FRA I COMUNI DI SAVONA E VADO LIGURE - SOCI DI ECOSAVONA S.R.L. -PER LA DISCIPLINA DELLA GARA FINALIZZATA ALLA VENDITA DELLE QUOTE POSSEDUTE E DISAMINA SITUAZIONE DOCUMENTI CONTABILI DI ECOSAVONA S.R.L. DELL'ESERCIZIO 2016

tra

i comuni di SAVONA E VADO LIGURE
(di seguito, "Soci pubblici")

premess

- a) che alla data di sottoscrizione del presente accordo i Soci pubblici partecipano al capitale sociale di ECOSAVONA S.R.L. per una partecipazione complessiva delle quote pari al 30% e singolarmente per le seguenti quote:

Comune di Savona	5%
Comune di Vado Ligure	25%

- b) che il restante 70% delle quote è così posseduto

WASTE ITALIA S.P.A.

- c) che il Comune di Vado Ligure, con deliberazioni di C.C. n. 34 del 6/07/2017 e n. 58 del 28/09/2017 ha approvato il proprio piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del decr. lgs.175/2016 e ha dichiarato dismissibili le quote societarie di cui al precedente punto a)
- d) che il Comune di Savona, con deliberazione di C.C. n. ___ del ___ ha approvato il proprio piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del decr. lgs.175/2016 e ha dichiarato dismissibili le quote societarie di cui al precedente punto a)
- e) che, per ragioni di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i comuni di Savona e di Vado Ligure hanno concordato di sottoscrivere un accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, per l'esperimento unico della gara di alienazione delle quote della Soc. Ecosavona s.r.l.
- f) che il Comune di Vado Ligure ha già attivato i procedimenti propedeutici alla gara predetta (gara ed affidamento incarico di supporto al responsabile unico del procedimento di alienazione della quota, affidamento incarico di valutazione

della quota) e che pertanto lo stesso può, in continuità con i predetti procedimenti, svolgere le funzioni di ente capo fila

- g) che le amministrazioni ritengono altresì opportuno effettuare, in maniera coordinata, attività di approfondimento e di scambio di informazioni in ordine alle criticità prospettate nei documenti contabili dell'esercizio 2016 della Soc. Ecosavona s.r.l. Ferma restando l'autonomia di ciascuna amministrazione in ordine alla valutazione degli elementi di conoscenza acquisiti e decisionale, in ordine alle azioni da intraprendere

Tutto ciò premesso

Art. 1

1. I Soci pubblici, con la sottoscrizione del presente accordo, conferiscono al Comune di Vado Ligure, in rappresentanza anche del Comune di Savona, la responsabilità ed i poteri per l'assunzione di tutte le determinazioni necessarie alla gestione e allo svolgimento della gara di cessione della quota posseduta in Ecosavona s.r.l. , in coerenza con le linee guida indicate di seguito.
2. La quota di Ecosavona s.r.l. che complessivamente è posta in vendita è pari al 30% della totalità delle quote ordinarie della società, costituita dalla vendita delle quote singolarmente possedute da ciascuno dei soci pubblici come riportato di seguito:

Comune di Savona	5%
Comune di Vado Ligure	25%
TOTALE	30%

3. Ciascun socio pubblico con la sottoscrizione del presente accordo si impegna irrevocabilmente a vendere la rispettiva quota, indicata al precedente punto 2, al soggetto che risulterà aggiudicatario all'esito della gara di cessione delle quote, per un valore determinato in misura proporzionale al valore di aggiudicazione con riguardo al rapporto tra la quota ceduta ed il totale della partecipazione oggetto della procedura di vendita.
4. I Soci pubblici rinunciano ora per allora al diritto di prelazione agli stessi spettante sulle quote messe in vendita dagli altri Soci pubblici.
5. I Soci pubblici si impegnano a partecipare alle eventuali spese di gara sostenute dal Comune di Vado Ligure eccedenti rispetto a quanto preventivamente indicato a carico dell'aggiudicatario di cui al punto 4 del successivo art.3, in proporzione alla quota ceduta da ciascun socio rispetto al totale delle quote messe a gara. Le spese sostenute dal Comune di Vado Ligure, oltre a quelle dovute per le attività di Advisory, si riferiscono alle spese imputabili alle attività

connesse allo svolgimento della gara, escludendo le spese generali, di direzione o relative al personale che svolge tali attività nell'ambito dei ruoli già stabilmente assunti all'interno dell'organizzazione del Comune di Vado Ligure senza estensione significativa degli impegni contrattuali preesistenti. Tali spese saranno stimate preventivamente e, insieme a quelle sostenute per le attività di supporto, supporto al RUP, consulenza legale e finanziaria determineranno l'importo delle spese indicato nel bando di gara poste a carico dell'aggiudicatario, come più avanti indicato al punto 4 dell'art.3

Art. 2

Linee guida della procedura di gara

1. L'acquirente sarà selezionato mediante procedura di gara ad evidenza pubblica (di seguito "procedura" – "procedura di gara") che sarà espletata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità e pari opportunità dei partecipanti, secondo le indicazioni riportate nel presente accordo.

Art. 3

Iter della procedura di gara

1. Il Responsabile del procedimento del Comune di Vado Ligure, nominato ai sensi dell'art. 4 e seguente della legge 7 agosto 1990 n° 241, provvederà alla predisposizione ed approvazione della documentazione necessaria all'espletamento della Procedura di gara, redatta sulla base degli indirizzi indicati nel presente accordo e secondo i conseguenti schemi e documenti approvati, se e per quanto richiesto dalle norme, dagli Organi competenti di ciascun Socio pubblico. Nella gestione della gara il Responsabile del procedimento si avvarrà di una apposita commissione di gara, nominata dopo il ricevimento delle domande di partecipazione. Ciascun soggetto designato a far parte della commissione di gara dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione ove attesti che non sussistono cause di incompatibilità ovvero conflitto di interesse nei confronti dei soggetti partecipanti alla gara.
2. Il Comune di Vado Ligure provvederà, se necessario, all'aggiornamento della perizia di stima delle quote di proprietà dei Soci pubblici. La valutazione contenuta nella perizia costituirà il prezzo minimo ai fini del bando di gara.
3. La procedura sarà articolata, in sintesi, nelle seguenti fasi principali:
 - a) Pubblicazioni: Il Bando di gara sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Vado Ligure e del Comune di Savona .

Avviso del bando di gara sarà altresì pubblicato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed all'Ufficio delle pubblicazioni della Comunità Europea, nonché su almeno n° 2 quotidiani nazionali e n° 2 locali ed in via telematica sul sito di Ecosavona stessa.

Il Responsabile del procedimento provvederà a trasmettere il Bando di Gara a ciascun Comune socio di Ecosavona s.r.l. ed alla società

- b) Prequalifica: consiste nella ricezione delle domande di partecipazione ove i soggetti interessati attestano il possesso dei requisiti e la facoltà di contrarre con le Amministrazioni Pubbliche.
 - c) Offerta Economica - l'Offerta Economica dovrà risultare non inferiore al prezzo minimo fissato nel bando di gara e dovrà essere accompagnata da adeguata garanzia dell'adempimento economico che l'offerente si assume nell'offerta.
 - d) Aggiudicazione – La gara sarà aggiudicata sulla base dell'Offerta economica più elevata.
4. Nel bando di Gara sarà indicato che la gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta economica valida.
 5. Nel bando di Gara sarà indicato che la gara, per effetto di variazione della normative in materia di società partecipate, o comunque per insindacabile giudizio dei Soci Pubblici, con atto adottato dal Comune capofila, potrà essere annullata, senza che per ciò gli interessati, gli invitati o gli offerenti possono esercitare pretese di alcun genere, neppure a titolo risarcitorio nei confronti dei Soci Pubblici di Ecosavona s.r.l. e del Comune di Vado Ligure esecutore delle procedure per loro conto.
 6. Il Comune di Vado Ligure, al fine di predisporre la necessaria documentazione e di espletare la Gara, si avvarrà della collaborazione ed attività di supporto di consulenti legali, contabili e finanziari, cui alla data attuale è già stato conferito apposito incarico e che potrà essere integrato in ragione delle eventuali attività necessarie per effettuare l'alienazione in forma associata.
 7. Il costo degli incarichi e delle spese di gara preventivate, come già indicato al punto 5 del precedente art. 1, saranno poste a carico dell'aggiudicatario. L'eventuale differenza fra questo costo preventivato indicato nel bando di gara ed effettivamente pagato dall'aggiudicatario ed il costo consuntivo complessivo, ovvero l'intero costo consuntivo nel caso non si addivenisse ad aggiudicazione della Gara, sarà sostenuto dai Soci Pubblici di Ecosavona s.r.l. proporzionalmente alle quote da ciascuno rispetto al totale delle quote offerte in vendita.

Art. 5

Cessione delle quote di Ecosavona s.r.l.

1. Al termine della procedura di gara i Comuni Soci Pubblici di Ecosavona s.r.l. che hanno sottoscritto il presente accordo, preso atto dell'esito della gara e del regolare svolgimento della procedura, sono tenuti ad adottare tutti gli atti necessari al perfezionamento della cessione delle quote ed a sottoscrivere il contratto di vendita delle quote della società.

Art. 6

Situazione documenti contabili di Ecosavona s.r.l. dell'esercizio 2016

1. Le amministrazioni si impegnano ad effettuare, in maniera coordinata, attività di approfondimento e di scambio di informazioni in ordine alle criticità prospettate nei documenti contabili dell'esercizio 2016 della Soc. Ecosavona s.r.l., ferma restando l'autonomia decisionale di ciascuna amministrazione in ordine alla valutazione degli elementi di conoscenza acquisiti e, in ordine alle azioni da intraprendere
2. Per le attività di cui al precedente comma 1, le amministrazioni potranno avvalersi del personale che svolge tali attività nell'ambito dei ruoli già stabilmente assunti all'interno dell'organizzazione dei due Comuni e/o di consulenti e professionisti incaricati.
3. Laddove i due comuni decidessero di affidare in forma associata eventuali consulenze o incarichi professionali si applicherà, in quanto compatibile, la disciplina del precedente art. 1 comma 5.
4. Le Amministrazioni si impegnano a svolgere le attività di cui al presente articolo entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo. Le due amministrazioni possono concordare anche per le vie brevi, una proroga del predetto termine per un uguale periodo di tempo, in caso si verifichi la necessità di ulteriori approfondimenti di carattere tecnico e/o giuridico.

Art. 7

Durata dell'accordo

1. Per quanto concerne il procedimento di vendita, il presente Atto decorre dalla data della sottoscrizione ed ha durata sino alla stipula del contratto di alienazione di cui al precedente art. 5.
2. In ogni caso, restano efficaci i rapporti economici tra i due enti, sorti in base al presente atto, fino al saldo delle reciproche spettanze.

Art. 8

Controversie

1. In assenza di definizione bonaria, per le controversie derivanti dall'interpretazione e/o attuazione del presente Atto sono competenti le Autorità Giudiziarie previste dalla vigente legislazione.

Art.9

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.
2. In relazione a novità normative o di prassi che dovessero intervenire successivamente alla stipula del presente accordo e che risultassero di interesse in relazione agli interventi disciplinati nel presente atto, verranno proposte eventuali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti del presente accordo, che dovranno essere approvate dagli enti sottoscrittori

Art. 10 Norme di chiusura

Il presente Atto viene adottato ai fini contrattuali tra le parti sottoscrittrici per la definizione dei rispettivi obblighi ed oneri giuridico/economici, indicati nell'atto medesimo.

Art.11 Forma e spese di contratto

Il presente atto viene stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art.16, tabella allegato B DPR n.642 del 26 ottobre 1972.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente ai sensi dell'art.1 della tabella allegata al DPR n.131 del 26 aprile 1986.

PER IL COMUNE DI SAVONA

PER IL COMUNE DI VADO LIGURE

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente